

REGOLAMENTO (CEE) N. 4131/87 DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 1987

che determina le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 21 41, 2204 21 51, 2204 29 41, 2204 29 45, 2204 29 51 e 2204 29 55 della nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11,

considerando che il regolamento (CEE) n. 950/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3529/87 ⁽³⁾, ha stabilito la tariffa doganale comune sulla base della nomenclatura della convenzione del 15 dicembre 1950 sulla nomenclatura per la classificazione delle merci nelle tariffe doganali;

considerando che, sulla base del regolamento (CEE) n. 97/69 del Consiglio, del 16 gennaio 1969, relativo alle misure da adottare per l'applicazione uniforme della nomenclatura della tariffa doganale comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2055/84 ⁽⁵⁾ il regolamento (CEE) n. 1120/75 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3391/83 ⁽⁷⁾, ha determinato le condizioni di ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 22.05 C III a) 1, 20.05 C III b) 1 e 20.05 C III b) 2 come pure 20.05 C IV a) 1, 20.05 C IV b) 1 e 20.05 C IV b) 2 della tariffa doganale comune;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha abrogato e sostituito, da un lato, il regolamento (CEE) n. 950/68 adottando la nuova nomenclatura tariffaria e statistica (nomenclatura combinata) basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci e, dall'altro, il regolamento (CEE) n. 97/69; che è opportuno, di conseguenza, per ragioni di chiarezza, sostituire il regolamento (CEE) n. 1120/75 con un nuovo regolamento che riprenda la nuova nomenclatura nonché la nuova base giuridica; che per le stesse ragioni, conviene far figurare nel nuovo testo anche le modifiche intervenute fino ad oggi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede:

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 22. 7. 1968, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 336 del 26. 11. 1987, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU n. L 14 del 21. 1. 1969, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 191 del 19. 7. 1984, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 111 del 30. 4. 1975, pag. 19.

⁽⁷⁾ GU n. L 336 dell'1. 12. 1983, pag. 55.

— i vini di Porto, di Madera, di Xeres, di Tokay (Aszu e Szamorodni) e il moscatello di Setúbal alle sottovoci 2204 21 41 e 2204 21 51,

— il vino di Tokay (Aszu e Szamorodni) nelle sottovoci 2204 29 45 e 2204 29 55,

— i vini di porto, di Madera, di Xeres, e il moscatello di Setubal nelle sottovoci 2204 29 41 e 2204 29 51,

della nomenclatura combinata;

considerando che l'ammissione in dette sottovoci è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni comunitarie adottate in materia; che per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, sono necessarie delle disposizioni per fissare tali condizioni;

considerando che l'identificazione dei vini precitati presenta talune difficoltà; che tale identificazione può essere facilitata considerevolmente se gli esportatori forniscono l'assicurazione che la merce esportata è conforme alla designazione del prodotto in questione; che è pertanto opportuno che un prodotto per poter essere ammesso nelle sottovoci sopra specificate sia accompagnato da un certificato di denominazione di origine il quale, essendo rilasciato da un organismo che agisce sotto la responsabilità del paese esportatore, fornisca tale assicurazione;

considerando che è opportuno determinare il modello del certificato in questione, nonché le condizioni del suo impiego; che, d'altronde, occorre prevedere disposizioni che permettano alla Comunità di controllarne le condizioni di rilascio e di premunirsi contro falsificazioni; che è pertanto necessario che l'organismo emittente assuma determinati impegni;

considerando che il certificato di autenticità deve essere redatto in una delle lingue ufficiali della Comunità, come pure, se del caso, in una lingua ufficiale del paese d'esportazione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammissione dei vini di Porto, di Madera, di Xeres, del moscatello di Setúbal e del vino di Tokay (Aszu e Szamo-